

Nota informativa R.C. Auto

Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (Mod. TUACOL 5 ed. 04/2006) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Definizioni

TUA:	Tua Assicurazioni S.p.A.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Legge:	il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, inerente alle disposizioni in materia di assicurazioni private.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Conducente:	conducente designato, autorizzato ed identificato sul contratto o su apposita appendice di variazione.
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Terzi:	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'articolo 4 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa:	i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Veicolo:	l'autovettura o il motociclo.
Franchigia:	importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoperto:	percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Danno materiale e diretto:	danno materialmente riscontrabile sul mezzo e derivato direttamente dal sinistro.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA in caso di sinistro.
Optionals:	elaborazioni fornite ed installate dalla casa costruttrice del veicolo con supplemento al prezzo base di listino.
Accessori:	apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili).
Degrado d'uso:	deprezzamento del veicolo o di sue parti dovuto alla vetustà del medesimo.
A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
C.C.I.A.:	Camera Commercio Industria Artigianato.
F.M.I.:	Federazione Motociclistica Italiana.
M.C.T.C.:	Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.

Informazioni relative all'impresa

Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI).

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236

Informazioni relative alla garanzia RC Auto

A. Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che l'utilizzo del veicolo non costituisca "uso professionale", cioè non sia impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del contraente e dell'assicurato.

Non è considerato uso professionale l'utilizzo del veicolo descritto

in polizza da parte dell'assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché da parte di meccanici ed elettrauto in genere, e loro dipendenti, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione in seguito ad intervenute operazioni di riparazione o di manutenzione.

Si conferma che la presente assicurazione è operante durante la partecipazione dei raduni ufficiali dei veicoli d'epoca e di interesse storico, compresi i trasferimenti per e dal luogo ove ha sede il raduno.

TUA assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aeree private.

B. Premio e tariffa

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute. L'importo da corrispondere a titolo di premio viene determinato sulla base delle tariffe predisposte da TUA. Il contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta da TUA

recandosi a prenderne visione presso gli appositi spazi presenti in ogni Agenzia o richiedendo un preventivo telefonico all'Agenzia stessa o collegandosi al sito internet www.tuaassicurazioni.it.

In caso di ricorso all'Agenzia, per evitare di incorrere in spiacevoli malintesi si consiglia inoltre al contraente di chiedere all'agente il costo della polizza nonché il periodo di validità di tale informazione. Nel caso in cui il premio sia superiore a euro 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Tua Assicurazioni S.p.A. sul conto corrente 20065 acceso presso il Credito Bergamasco (Coord. bancarie ABI 03336 CAB 32930 CIN C).

C. Durata del contratto

Il contratto ha generalmente la durata di un anno. Tuttavia, qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad un anno.

D. Rinnovo del contratto

Il contratto non sarà tacitamente rinnovato alla naturale scadenza.

È tuttavia facoltà discrezionale del contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che gli verranno proposte, ferme le condizioni normative in corso, con ritiro del certificato e contrassegno. Il contraente ha altresì la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza e in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con TUA e non comunichi la propria volontà di accettare le nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre più alcun effetto.

Qualora il contratto risultasse emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto di quanto precede.

E. Disdetta

In caso di rinnovo senza modifica di premio, il contraente che intenda disdetta il contratto deve comunicare tale sua decisione a TUA tramite lettera raccomandata, o a mezzo fax, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 cod. civ., 2° comma.

F. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo o lo cede in conto vendita ha la facoltà:

- di chiedere che sia reso operativo il contratto relativo al veicolo alienato per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni;
- di cedere ad altri il contratto, che si estinguerà alla sua naturale scadenza;
- di risolvere il contratto, con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua se oltre alla restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata) venga consegnata fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà. In difetto il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciata).

Perché la facoltà esercitata dal contraente possa trovare attuazione è necessario che lo stesso restituisca il certificato di assicurazione,

il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciata) relativi al veicolo alienato.

G. Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo

In caso di cessazione del rischio a causa di documentata distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo:

- certificato e contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);
- attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

In tali circostanze il contraente ha la facoltà:

- di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso operante per altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, previa restituzione del certificato, contrassegno e della Carta Verde (se rilasciata);
- di risolvere il contratto con restituzione di parte del premio corrisposto e non usufruito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno.

H. Furto del veicolo

In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. L'assicurato deve darne notizia a TUA, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Inoltre, qualora il contratto sia stipulato con clausola "Bonus/Malus", l'assicurato o il coniuge in comunione dei beni, ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata, purché il nuovo veicolo venga assicurato entro un anno dalla data di risoluzione del contratto relativo al veicolo oggetto di furto. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. TUA rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio, relative all'assicurazione di Responsabilità Civile, successive alla risoluzione del contratto.

I. Attestazione di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto TUA rilascia al contraente/proprietario, o al proprietario se persona diversa dal contraente (locatario in caso di contratti di leasing), o persona da questi delegata per iscritto, un'attestazione contenente:

- la denominazione TUA;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Inoltre l'attestazione contiene:

- il numero e l'importo delle franchigie richieste da Duomo e non corrisposte dal contraente.

In caso di furto del veicolo assicurato, l'attestato di rischio verrà rilasciato su richiesta dell'assicurato, entro 15 giorni e con riferimento all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato di rischio all'atto della stipulazione del contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

J. Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti
Sede Legale**

Largo Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI)

oppure a mezzo fax al numero **02/277.33.55**

oppure per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@tuaassicurazioni.it**.

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

K. Denuncia dei sinistri

Il contraente o l'assicurato devono denunciare a TUA il verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve riportare: la data, il luogo e l'ora in cui si è verificato il sinistro; i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente e delle rispettive targhe, nonché le generalità dei conducenti. Deve inoltre essere riportata la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso. La denuncia di sinistro deve essere presentata dai conducenti dei veicoli coinvolti, o dai proprietari, alla propria impresa di assicurazione su modulo di denuncia di sinistro-constatazione amichevole di incidente approvato dall'ISVAP che le Agenzie TUA consegneranno al contraente al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente. In caso di mancato adempimento, l'impresa di assicurazione potrà agire in rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 della Legge, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia del sinistro o dell'avviso tardivo ai sensi dall'articolo 1915 del codice civile.

L. Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è utilizzato nell'esercizio di attività lavorativa e professionale o comunque per finalità incompatibili con l'ambito di operatività dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 16;
- se il conducente è persona diversa dal contraente o da quelle indicate all'art. 17, salvo il caso di comprovata forza maggiore limitatamente al tragitto necessario per riportare il veicolo al ricovero abituale;
- nel caso di "veicolo d'epoca", se la circolazione avviene senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'Art. 60 del D. LGS.

Sottoscrizione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), richiedendo all'agente di sua fiducia ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

- 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- nel caso di "veicolo di interesse storico e collezionistico", se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 4 dell'Art. 60 del D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D. LGS. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge TUA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo di conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

M. Diritto al risarcimento del danno

Il danneggiato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve inviare richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore del terzo responsabile, osservando le modalità ed i contenuti degli art. 145 e 148 della Legge. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

N. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione di TUA è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. TUA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

O. Lingua

Il contratto di assicurazione di TUA è redatto in lingua italiana. Tuttavia il contraente ha la facoltà di richiedere che il contratto venga tradotto anche in lingua francese o tedesca.

P. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno, che decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

Q. Prevenzione e sicurezza

Si richiama l'attenzione di tutti i contraenti, ivi compresi quelli già soggetti all'obbligo, sulla esigenza di indossare il casco durante la guida del ciclomotore e del motociclo; di utilizzare le cinture di sicurezza quando si è alla guida delle autovetture e di accendere i fari anabbaglianti nei casi previsti dal Codice della Strada, in funzione di prevenzione e sicurezza della circolazione.